



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 28/04/2021

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 19/11/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 20/05/2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate, sulle 120 complessive, in data 30/06/2019. Ha quindi chiesto: il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 4.034,23, di cui: 390,23 a titolo di commissioni in favore dell'intermediario finanziario per la parte ripetibile (al netto di € 1.087,85 già rimborsati nel conteggio estintivo); € 2.538,32 a titolo di commissioni in favore dell'intermediario finanziario per la parte non ripetibile; € 1.104,48 a titolo di commissioni in favore dell'agente/di distribuzione pro quota; € 1,20 a titolo di spese per l'invio di comunicazioni periodiche + spese di riscossione rata (al netto di € 12,00 già rimborsati nel conteggio estintivo), nonché gli interessi legali dalla data di estinzione anticipata.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni ha eccepito l'inapplicabilità dei principi espressi dalla sentenza "Lexitor" al caso in esame; ha rilevato che il ricorrente, in sede di estinzione, ha sottoscritto una quietanza liberatoria nella quale lo stesso si dichiarava pienamente ed incondizionatamente soddisfatto degli importi restituiti, con rinuncia ad ulteriori somme; ha osservato che, in ossequio alle previsioni contrattuali, in sede di estinzione anticipata venivano rimborsati al cliente la quota parte dei costi non goduti, segnatamente: € 12,00 a titolo di spese di invio comunicazioni periodiche; € 697,62 a titolo di commissioni dell'intermediario finanziario, limitatamente alla parte rimborsabile e



calcolata secondo il criterio della curva degli interessi; ha evidenziato come le “Commissioni di distribuzione” non sono retrocedibili in quanto *up front* e, comunque, corrisposte interamente ad un soggetto terzo (come emerge dai documenti all’uopo allegati), cui solo potrebbero essere eventualmente richieste. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche alle controdeduzioni, parte istante ha contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito, insistendo sull’accoglimento delle domande formulate in sede di ricorso.

## DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio riguarda il mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo corrispondente alla quota non maturata degli oneri che è dovuto sulla base di contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto.

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate su 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti da cui risulta un abbuono di € 2.869,76 a titolo di interessi per la parte non maturata, un abbuono di € 697,62 per le commissioni dell’intermediario finanziario e un ulteriore abbuono di € 12,00 per le spese di invio comunicazioni periodiche.

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione dell’intermediario resistente, secondo cui parte ricorrente ha sottoscritto una quietanza liberatoria, nella quale si dichiarava pienamente ed incondizionatamente soddisfatta degli importi restituiti, con rinuncia ad ulteriori somme. La quietanza de quo è stata sottoscritta dal ricorrente il 04/06/2019, vale a dire nella stessa data del conteggio estintivo in atti, il quale peraltro ha validità fino al 30/06/2019. In relazione al valore da attribuire alla quietanza liberatoria, l’orientamento consolidato dei Collegi si esprime nei termini seguenti. In generale, le quietanze liberatorie possano essere repute quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all’estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati. Inoltre, avuto presente quanto indicato nella decisione del Collegio di coordinamento nr. 8827/2017, si ritiene l’inidoneità delle quietanze liberatorie a valere come transazioni/rinunce, laddove mancanti, da un lato, dell’identificazione della res litigiosa e delle reciproche concessioni, dall’altro, dell’inequivoca espressione di una volontà abdicativa da parte del cliente e della esatta identificazione del diritto oggetto di rinuncia. Il Collegio di Coordinamento, nella decisione richiamata sopra, ha statuito che: “all’atto di quietanza sottoscritto dal ricorrente non può essere ricondotta l’efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi”, dando conto che, “almeno in linea di principio, all’atto sottoscritto dal ricorrente non possano ricollegarsi effetti diversi da quelli rivenienti dalla semplice dichiarazione di ricevere somme di denaro, la quale non può precludere l’esercizio successivo di pretese a conseguire altro allo stesso titolo, ma per un ammontare più elevato (cosicché quanto già avuto sarebbe trattenuto a titolo di acconto), ovvero a titolo diverso, se non tutte le voci di costo sono state riconosciute dal solvens”. Questo orientamento è conforme a pronunce di legittimità, e così la Cassazione ha ritenuto che: «la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e



piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti» (Cass. 6 maggio 2015 n. 9120). D'altra parte, Il Collegio di Torino ha già avuto modo di pronunciare su fattispecie del tutto conformi a quella ora in controversia, negando validità alla quietanza liberatoria, proprio perché da essa non risulta una chiara volontà abdicativa rispetto a somme che sarebbero altrimenti dovute al ricorrente (v. in tal senso, tra le più recenti, Collegio di Torino, pronuncia n. 0021207/2020; pronuncia n. 4402/2020, nonché pronuncia n. 0016829/2020, quest'ultima formata in sede di richiesta di estinzione anticipata).

Nel merito, le condizioni contrattuali applicate al ricorrente contengono tre voci, le quali sono da ricondurre alla tipologia degli oneri *recurring*, da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*. La "Commissione dell'intermediario finanziario" sarebbe composta da una quota ripetibile e un'altra non ripetibile. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, la clausola è integralmente *recurring*, anche nella parte dichiarata non ripetibile, in quanto remunera, tra gli altri, "gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista". Si rappresenta inoltre che tale commissione è altresì volta a remunerare le spese per "l'archiviazione della documentazione" e tale attività appare sovrapponibile a quella di "archiviazione dati e documenti", ritenuta *recurring* dall'orientamento consolidato dei Collegi. Hanno natura *recurring* anche le "commissioni rete distribuzione" per via del riferimento a "pubblicità" e "presidio del territorio" e i "costi di invio comunicazioni periodiche", parimenti soggetti a restituzione secondo il metodo pro quota.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, è pertanto da restituire la somma risultante dalla seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,90%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,48%

  

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni intermediario finanziario				6.043,61	Recurring	60,00%	3.626,17	697,62	2.928,55
Commissioni di distribuzione				1.840,80	Recurring	60,00%	1.104,48		1.104,48
Costo invio comunicazioni periodiche				22,00	Recurring	60,00%	13,20	12,00	1,20
<b>Totale</b>				<b>7.906,41</b>					<b>4.034,23</b>

L'importo come sopra calcolato (€ 4.034,23), da arrotondare all'unità inferiore, secondo le disposizioni vigenti, coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente.

La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata, ed essi sono dovuti per il periodo dal reclamo al saldo.

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.034,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Decisione N. 12360 del 13 maggio 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA